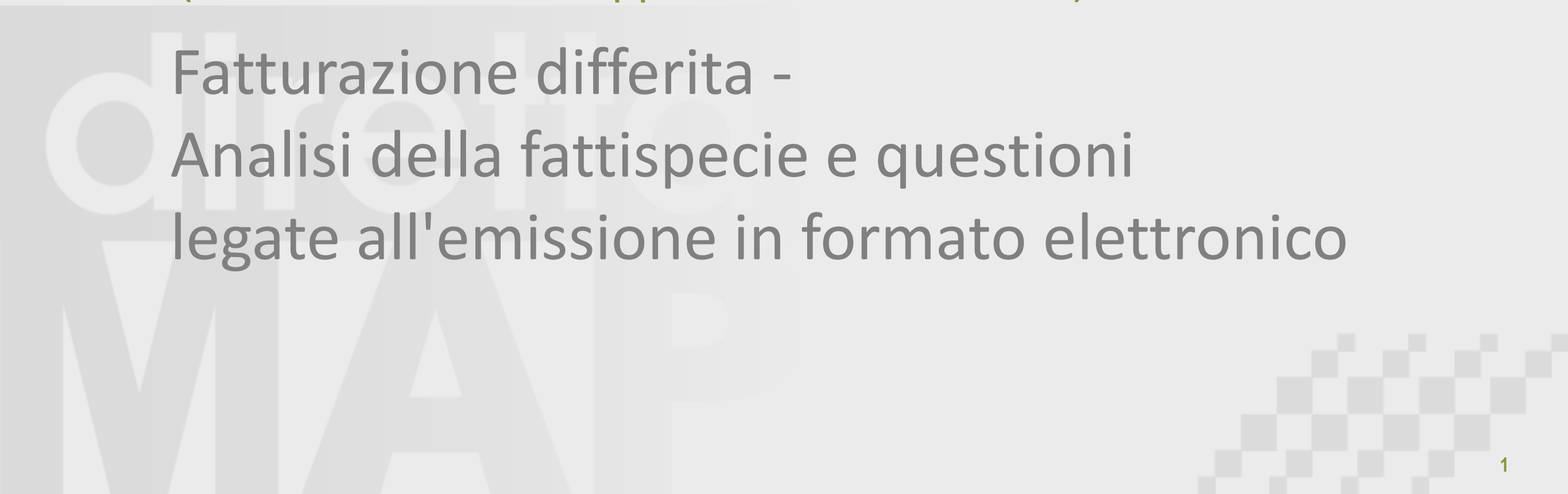




Simonetta La Grutta  
(Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)

Fatturazione differita -  
Analisi della fattispecie e questioni  
legate all'emissione in formato elettronico



## > Fatturazione differita

Art. 21, co. 4 lett. a) DPR 633/72

Per:

- le cessioni di beni la cui spedizione o consegna risulti da documento di trasporto (DDT) o altro documento similare;
- le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione.

Effettuate:

- nello stesso mese solare;
  - nei confronti del medesimo soggetto;
- (segue)*

## > Fatturazione differita

Art. 21, co. 4 lett. a) DPR 633/72

Può essere emessa:

- una sola fattura;
- recante il dettaglio delle operazioni effettuate;
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

La fatturazione differita non ha effetti sull'esigibilità dell'IVA.  
L'imposta concorre alla liquidazione IVA del mese o trimestre nel corso del quale sono state effettuate le operazioni.

## > Fatturazione differita

### Cessioni di beni

Il DDT deve contenere:

- data di emissione e numero progressivo;
- generalità del cedente ex art. 21, co. 1, lett. c) e d) DPR 633/72;
- generalità del cessionario ex art. 21, co. 1, lett. d) ed e) DPR 633/72;
- generalità del soggetto che esegue il trasporto, se terzo;
- natura, qualità e quantità dei beni.

## > Fatturazione differita

### Cessioni di beni

Il DDT deve essere:

- emesso in almeno due esemplari;
- trasmesso al cessionario entro la mezzanotte del giorno della consegna, anche mediante mezzi elettronici (Circ. 11.10.1996 n. 249; Circ. 06.12.2006 n. 36/E).

## > Fatturazione differita

### Cessioni di beni

Al DDT è equiparato ogni altro documento avente il medesimo contenuto:

- nota di consegna;
- polizza di carico;
- lettera di vettura;
- CMR;
- etc.

## > Fatturazione differita

### Cessioni di beni

Il pagamento totale o parziale del pattuito (Circ. 18/2014):

- **non fa venir meno** la facoltà di emettere fattura differita, se avviene contestualmente o successivamente all'emissione del DDT;
- **fa venir meno** la facoltà di emettere fattura differita, se avviene anteriormente all'emissione del DDT (deve essere emessa fattura immediata).

## > Fatturazione differita

### Cessioni di beni

La **data** del DDT da riportare in fattura può anche essere quella di **formazione del documento** (anteriore a quella della consegna).

In tali casi non è necessario riportare nel corpo della fattura la data dell'effettiva spedizione (C.M. 11.10.1996 n. 249/E).



## > Fatturazione differita

### Prestazioni di servizi

Per «**idonea documentazione**» attestante l'avvenuta prestazione di servizi deve intendersi:

*«la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare per il tipo di attività svolta» (Circ. n. 18/2014)*

## > Fatturazione differita

### Prestazioni di servizi

Mediante tale documentazione deve essere possibile individuare «**con certezza**»:

- le prestazioni di servizi eseguite;
- la data di effettuazione dell'operazione;
- le parti contraenti.

(Esempi: contratto, lettera d'incarico, nota di consegna dei lavori eseguiti, foglio delle riparazioni, etc.)

## > Fatturazione differita

### Cessioni di beni e prestazioni di servizi

È possibile emettere un'unica fattura differita per le operazioni intercorse nei confronti dello stesso soggetto anche in presenza (Circ. 18/2014):

- sia di cessioni di beni;
- sia di prestazioni di servizi.

## > Fatturazione differita

### Cessioni di beni e prestazioni di servizi

È possibile emettere un'unica fattura differita anche nel caso in cui, in un mese, non vi sia stata una pluralità di operazioni intercorse nei confronti dello stesso soggetto, ma si sia effettuata (Circ. 18/2014):

- una sola cessione di beni oppure;
- una sola prestazione di servizi.

## > Fatturazione differita

### Fatturazione elettronica

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica «differita» (FAQ)

## > Fatturazione differita

### Fatturazione elettronica

A titolo di esempio: per operazioni di cessione di beni effettuate il **20 gennaio 2019**, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica «differita» il **10 febbraio 2019** avendo cura di:

- **emettere** al momento della cessione (20 gennaio) un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
- **datare** la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- **far concorrere** l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

## > Fatturazione differita

### Fatturazione elettronica

Come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi.

Un documento come la c.d. “**fattura pro-forma**”, contenente:

- la descrizione dell'operazione,
- la data di effettuazione e
- gli identificativi delle parti contraenti,

può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica (FAQ).

## > Fatturazione differita

### Fatturazione elettronica

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea.

Se i DDT:

- sono allegati alla FE e
- si utilizza il servizio di conservazione gratuita dell'Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi.



## > Fatturazione differita

Modifiche all'art. 21, **nuovo co. 4, primo periodo** DPR 633/72  
(art. 11 D.L. 119/2018, art. 12-ter Decreto Crescita)

A partire dal 1° luglio 2019, la fattura è emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6.

*«Va inoltre precisato che il termine previsto ordinariamente per l'emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell'articolo 21, comma 4, del decreto IVA.» (Circ. 14/2019)*

## > Fatturazione differita

Modifiche all'art. 21, **nuovo co. 2 lett. g-bis** DPR 633/72  
(art. 11 D.L. 119/2018)

A partire dal 1° luglio 2019, la fattura deve recare, tra l'altro:

- la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero
- la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo

se tale data è diversa da quella di emissione della fattura.

## > Fatturazione differita

Modifiche all'art. 21, **nuovo co. 2 lett. g-bis** DPR 633/72  
(art. 11 D.L. 119/2018)

*«Ciò significa non solo che le ipotesi ed i termini ivi individuati per l'emissione delle fatture restano inalterati, ma che laddove la norma già contempra l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione*

*(...) (cfr. articolo 21, comma 4, lettera a) del decreto IVA)  
sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione».*

(Circ. 14/2019)

## > Fatturazione differita

Modifiche all'art. 21, **nuovo co. 2 lett. g-bis** DPR 633/72  
(art. 11 D.L. 119/2018)

Volendo esemplificare (Circ. 14/2019):

- tre cessioni di beni effettuate il 2, 10 e 28 settembre 2019;
- si potrà generare ed inviare la fattura al Sdl in uno dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019;
- valorizzando nel campo «Data» con la data dell'ultima operazione.